

Norme & Tributi
Lavoro e Diritto

Licenziamenti economici, più chance per la reintegrazione. Così gli effetti sulle cause

Dopo la Consulta

Non è necessario che l'insussistenza del fatto contestato sia «manifesta»

La sentenza 125/2022 avrà un'incidenza sui giudizi ancora pendenti

Pagina a cura di **Daniele Colombo**

L'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cioè "economico") per insussistenza del fatto posto a base del recesso comporterà la reintegrazione in servizio del lavoratore anche nell'ipotesi in cui l'accertata insussistenza sia «non manifesta». È questa, in sintesi, la conseguenza che deriva dalla sentenza 125 del 19 maggio 2022 con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 300/1970 (lo Statuto dei lavoratori), nella parte in cui la norma prevedeva la reintegrazione solo nell'ipotesi di «manifesta insussistenza» del motivo addotto a fondamento del recesso per motivi economici.

La disposizione in questione, infatti, prima della pronuncia della Corte costituzionale, riconosceva la tutela indennitaria nelle ipotesi di non manifesta in-

dal fatto giuridicamente rilevante, invece, troverà applicazione la tutela indennitaria. In queste ipotesi, come è stato evidenziato dalla stessa Corte costituzionale, si colloca, ad esempio, il mancato rispetto dei principi della buona fede e correttezza che presidono alla scelta dei lavoratori da licenziare, quando questi appartengono a personale omogeneo e fungibile.

La violazione del repêchage
Quali sono, invece, le conseguenze della violazione dell'obbligo di repêchage, ossia dell'obbligo per il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento per motivi economici, di vagliare tutte le possibilità di ricollocare all'interno dell'azienda il lavoratore in esubero? La Corte costituzionale, sul punto, non si è espressa. La questione, quindi, dovrà essere risolta dalla giurisprudenza di legittimità in fase di applicazione della norma. La Corte di cassazione, in alcuni recenti approdi giurisprudenziali - che risentono della precedente formulazione della norma - ha affermato che, perché possa operare la tutela reale, la violazione dell'obbligo di repêchage deve risultare in modo immediatamente evidente e facilmente dimostrabile, perché la semplice, incompleta o insufficiente dimostrazione a carico del datore, dà unicamente luogo alla tutela indennitaria (Cassazione, 10435 del 2 maggio 2018 e 26460 del 17 ottobre 2019).

Alla luce della sentenza della Consulta, dunque, una particolare attenzione deve essere posta sulla possibilità di ricollocazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio di illegittimità del recesso, che possa portare alla reintegra.

L'effetto sulle cause in corso
Per ciò che riguarda gli effetti della sentenza della Corte costituzionale, l'articolo 30 della legge 57/1953 stabilisce che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

La norma deve essere interpretata nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti (ossia quelle situazioni giuridiche consolidate e intangibili, dove i rapporti tra le parti sono stati definiti anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale per effetto di giudicato, di intervenuta prescrizione o decadenza). In questo senso, quindi, la sentenza della Corte spiegherà i suoi effetti sui giudizi pendenti o, comunque non ancora passati in giudicato.

La modifica, inoltre, avrà effetto sui licenziamenti ancora da intimare o, se già intimati, già impugnati o il cui termine di impugnazione non sia ancora decorso.

Le cause non coinvolte
La sentenza, al contrario, non produrrà alcun effetto sui licenziamenti economici rispetto ai quali il lavoratore sia già decaduto dalla relativa impugnazione, trattandosi, in tal caso, di una situazione giuridica già definita.

Allo stesso modo, saranno insensibili alla sentenza della Corte costituzionale, le conciliazioni che hanno a oggetto i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, già perfezionate in base all'articolo 2113 del Codice civile, in quanto anch'esse situazioni giuridiche divenute ormai intangibili per effetto della conciliazione sindacale o amministrativa.

LE ESCLUSIONI
Nessun impatto per chi è già decaduto dalla impugnazione del recesso e sulle conciliazioni definite

LE CONSEGUENZE
Attenzione all'obbligo di repêchage: la violazione potrebbe comportare illegittimità e riammissione al lavoro

insussistenza del fatto, garantendo, invece, la tutela reintegratoria solo nel caso in cui l'insussistenza fosse, appunto, «manifesta». La distinzione, di non facile interpretazione nell'applicazione pratica della norma, è stata censurata in più punti dalla Corte costituzionale. Ora l'aggettivo «manifesta» è dunque eliminato dalla disposizione.

La sentenza pone diversi interrogativi, primo tra tutti quale sia lo spazio per la tutela indennitaria. E ancora: qual è l'impatto della sentenza sui giudizi in corso? La sentenza produrrà effetti solo sui licenziamenti economici successivi al 19 maggio 2022, giorno di pubblicazione della pronuncia, oppure avrà qualche effetto anche sui licenziamenti già perfezionati, ma non ancora impugnati?

La tutela da applicare
La risposta al primo quesito, circa la tipologia della tutela da applicare al lavoratore, viene fornita dalla sentenza stessa. La Corte, infatti, ha precisato che qualora il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia del tutto insussistente, in quanto, ad esempio, è stata soppressa una posizione, un reparto, un'unità produttiva, in realtà mai cessate del tutto oppure ricostituite a poca distanza dal recesso datoriale, non ci sono dubbi circa l'applicabilità della tutela reintegratoria (articolo 18 comma 4, della legge 300/1970).

In tutte le ipotesi che esulano

Vizi e relative sanzioni*

PIÙ DI 15 DIPENDENTI

VECCHI ASSUNTI
Applicazione articolo 18 della legge 300/1970
Il vizio
Insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
Le conseguenze
Reintegrazione in servizio. Obbligo di pagamento di una indennità risarcitoria fino a 12 mensilità. Contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione

VECCHI ASSUNTI
Applicazione articolo 18 della legge 300/1970
Il vizio
Violazione dell'obbligo di repêchage
Le conseguenze
Non sono definite. La giurisprudenza aveva stabilito che la tutela reale operasse allorché la violazione dell'obbligo di repêchage risultasse in modo immediatamente evidente e facilmente dimostrabile, perché la semplice incompleta o insufficiente dimostrazione a carico del datore dà unicamente luogo alla tutela indennitaria.

VECCHI ASSUNTI
Applicazione articolo 18 della legge 300/1970
Il vizio
Violazione del criterio di scelta in caso di soppressione di una posizione tra mansioni omogenee
Le conseguenze
Indennità compresa tra 12 e 24 mensilità di retribuzione annua lorda (Ral)

NUOVI ASSUNTI
Dlgs 23/2015, contratto a tutele crescenti
Il vizio
Insussistenza del fatto, violazione dell'obbligo di repêchage e violazione del criterio di scelta
Le conseguenze
Indennità risarcitoria con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità di retribuzione utile per il calcolo del Tfr

MENO DI 15 DIPENDENTI

VECCHI ASSUNTI
Articolo 6 della legge 604/1966
Il vizio
Insussistenza del fatto, violazione dell'obbligo di repêchage e violazione del criterio di scelta
Le conseguenze
Riassunzione o pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione annua lorda (Ral)

NUOVI ASSUNTI
Dlgs 23/2015, contratto a tutele crescenti
Il vizio
Insussistenza del fatto, violazione dell'obbligo di repêchage e violazione del criterio di scelta
Le conseguenze
Indennità risarcitoria con un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr

(* esclusi i vizi di carattere formale/procedurale



Gli accordi. La reciprocità si intende verificata se c'è un trattato sugli investimenti

Violata la «reciprocità»: nullo l'acquisto in Italia di un cittadino svizzero

Contratti

Spesso in concreto è difficile stabilire se uno Stato estero offre parità di trattamento

Angelo Busani

Le persone fisiche e gli enti di ogni tipo - società, fondazioni, eccetera - di nazionalità extraeuropea (considerandosi la Ue allargata all'Efita e cioè a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono compiere in Italia una data attività giuridica solo se, reciprocamente, il Paese cui lo straniero appartiene consenta al cittadino italiano o all'ente di nazionalità italiana di svolgere, in tale ordinamento straniero, la medesima attività giuridica.

È questa la cosiddetta "condizione di reciprocità", recata dall'articolo 16 delle preleggi, le disposizioni preliminari al Codice civile, la cui violazione comporta la radicale nullità del contratto stipulato dallo straniero in Italia. In sostanza, in caso di mancanza della reciprocità, il nostro ordinamento non gli riconosce la capacità giuridica e quindi la capacità di stipulare contratti.

L'ultimo episodio in materia è quello oggetto del giudizio che è stato deciso dal Tribunale di Vicenza con la sentenza 884 del 18 maggio scorso, che ha dichiarato nullo l'acquisto immobiliare effettuato da un cittadino svizzero in Italia, in quanto il cittadi-

QUOTIDIANO DEL LAVORO

Modello Redditi 2022

Con la circolare 66 del 9 giugno l'Inps ha fornito ad artigiani e commercianti le istruzioni per compilare il quadro RR del

modello Redditi 2022. Debutta l'esonero contributivo. di **Antonio Carlo Scacco**
La versione integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilsole24ore.com

lute o alla tutela giurisdizionale) non è soggetto a reciprocità;
2) la condizione di reciprocità non si applica alla persona munita di permesso di soggiorno in Italia (articolo 2, comma 2, Dlgs 286/1998), all'apollide (Convenzione del 1951), al rifugiato (Convenzione del 1954), alla persona con una pluralità di cittadinanze, tra cui una della Ue (Consiglio di Stato n. 12/1956) e al familiare di un cittadino Ue, anche se di nazionalità non Ue (Dlgs 30/2007);
3) la condizione di reciprocità si intende verificata quando tra l'Italia e lo Stato di provenienza dello straniero esistono trattati, caso per caso variamente denominati, finalizzati a favorire la promozione e la protezione dei reciproci investimenti (e spesso recanti anche la clausola della "nazione più favorita", vale a dire il principio per il quale gli Stati che firmano il trattato si concedono reciprocamente il miglior trattamento che ciascuno di essi riserva ad altri Stati); il caso più noto è quello dell'accordo con la Cina del 1985, ma in passato si parlò molto anche degli investimenti libici nella Fiat, nella Juventus e in Unicredit, in virtù dell'accordo Italia-Libia del 2000 e di quello di Abu Dhabi sempre in Unicredit reso possibile dall'accordo Italia-Emirati Arabi Uniti del 1995;

4) la condizione di reciprocità riguarda, in particolare, la costituzione di società, l'acquisto di aziende, di immobili e di partecipazioni in società, l'assunzione di cariche societarie (ad esempio, un italiano non può assumere l'incarico di amministratore delegato di una Società Anonima, e cioè la Spa brasiliana se non ha la residenza in Brasile); non riguarda invece le vendite e gli atti alienativi in genere, in quanto, se un diritto (come la proprietà immobiliare) sia stato validamente acquistato da uno straniero, in un momento in cui la condizione di reciprocità sussisteva, evidentemente non può impedirsi a quello stesso straniero di cedere tale sua posizione giuridica legittimamente acquisita.

Un punto, invece, poco fermo è quello dell'accertamento della condizione di reciprocità: in teoria sarebbe il ministero degli Esteri a doverlo stabilire (articolo 1, Dpr 394/1999), ma, in pratica, il sito dedicato a questa materia è assai poco esplicito (www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/diplomazia-giuridica/condizreciprocita/) e se il ministero viene direttamente interrogato su un caso specifico spesso la risposta è del tutto vaga.

Se la materia della condizione di reciprocità è di particolare rilevanza in questo periodo, nel quale i cittadini e gli enti di nazionalità russa sono colpiti dalle "sanzioni" che ne limitano variamente l'attività, ciononostante si tratta di un argomento di perdurante attualità, in quanto continuamente si ha a che fare con essa, stante il numero elevato dei casi in cui le persone fisiche e le entità straniere operano in Italia. In materia, vi sono alcuni punti fermi:

1) la condizione di reciprocità (invero emanata durante il periodo fascista per ragioni di protezione e di autarchia) non è stata - come talora si adduce - tacitamente abrogata dall'introduzione della Costituzione (Cassazione 1681/1993); dalla Costituzione può "solo" desumersi che l'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo (ad esempio, il diritto alla sa-

NT+DIRITTO
I margini d'attività in Italia per i cittadini russi
ntplusdiritto.ilsole24ore.com

OR.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale in ROTONDA DEI MILLE, 1 24122 BERGAMO (BG)
Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
Ai signori soci
I signori Soci sono convocati in **Assemblea Ordinaria** il giorno 28 giugno 2022 alle ore 06:45 presso la sede operativa in Agrate Brianza (MB) Via Paracelso n. 2, ed occorrendo, in **seconda convocazione**, il giorno 29 GIUGNO 2022 alle ore 18:00, presso l'AGRITURISMO CASCINA MAGANA in BURAGO MOLGORA (MB) Via Cascina Magana, 2, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
1. Bilancio e Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Bilancio Sociale al 31/12/2021
3. Decisione sull'adozione dell'opzione prevista dall'art. 6, c. 2, DL 63/2002 conv. con modif. L. 112/2002 sull'ammontare dei ristorni attribuiti in Azioni ad aumento del Capitale sociale fino al 31/12/2020
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024 e determinazione del relativo compenso
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2022/2024 e determinazione del relativo compenso
6. Conferimento a Società di revisione dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del codice civile e certificazione del Bilancio ai sensi dell'art. 15 L. 31.01.1992 n. 59, per il triennio 2022-2024. Ai sensi dell'articolo 4.6 dello statuto sociale, è facoltà dei soci prendere parte all'assemblea per delega conferita ad altro socio che non sia amministratore o sindaco. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci attivi ed iscritti al libro soci alla data del 31/03/2022, e che depositino la loro partecipazione prima dell'apertura della riunione. I Bilanci e le Relazioni sono a disposizione dei Soci presso la sede legale e presso gli uffici amministrativi della cooperativa in Agrate Brianza Via Paracelso n. 2 - Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Liocorno 2. Copia dei documenti sarà fornita a termini di Statuto e di Regolamento interno. Si informa che l'Assemblea in sede ordinaria, in prima convocazione è valida con la partecipazione della maggioranza dei Soci iscritti al Libro Soci al 31/03/2022, l'Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti.
Bergamo, 13 Giugno 2022
OR.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sig. Eros Giampiero Ferri

DBA GROUP
Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italia
P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale Euro 3.243.734,48 i.v.
DBA GROUP: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 29 GIUGNO 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 luglio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; deliberare inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; deliberare inerenti e conseguenti;
3. Rideterminazione della remunerazione dei componenti degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberare inerenti e conseguenti;
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; deliberare inerenti e conseguenti;
5. Operazione di cessione dell'intero capitale sociale di Actual IT; deliberare inerenti e conseguenti.
Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. Monte Titoli S.p.A., il "Rappresentante Unidoc"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it nella sezione "Comunicati Stampa".
Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 20 giugno 2022), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.
Il Progetto di Bilancio di esercizio 2021 e il Bilancio Consolidato 2021 con le relative relazioni, sottoposte a revisione legale dei conti PWC S.p.A., saranno rese disponibili presso la sede sociale e sul sito internet dell'emittente www.dbagroup.it nella sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla legge e dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan.
Villorba (TV), 13 giugno 2022
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **Francesco De Bettin**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA MEDITERRANEA HOLDING SPA
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria della MEDITERRANEA HOLDING SPA in Roma, Piazza della Libertà n. 13, per il giorno 29 giugno 2022, alle ore 8.30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 luglio 2022 alle ore 14.30 presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, destinazione del risultato di esercizio, deliberare inerenti e conseguenti.
I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria della MEDITERRANEA HOLDING SPA in Roma, Piazza della Libertà n. 13, per il giorno 29 giugno 2022, alle ore 9.30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 luglio 2022 alle ore 15.30 presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Trasformazione della società dall'attuale forma di Società per azioni in quella di Società a responsabilità limitata, deliberare conseguenti;
2) Modifiche statutarie;
3) Dimissioni organo amministrativo e nomina nuovo organo amministrativo;
4) Dimissioni Collegio Sindacale.

Partner 24ORE
LE MIGLIORI COMPETENZE AL SERVIZIO DELLA TUA IMPRESA.
Scopri di più su partner24ore.com